XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1352

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOTI, POLLEDRI

Disposizioni in materia di soppressione dei consorzi di bonifica

Presentata il 17 luglio 2001

Onorevoli Colleghi! — I consorzi di bonifica, istituiti con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, hanno perso, con il trascorrere dei decenni, l'originario ruolo incentrato sulla realizzazione di « opere pesanti » e si sono trasformati in centri distributori di appalti per l'esecuzione di opere minori, molto spesso prive di una qualunque pianificazione territoriale su vasta scala.

La sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 8960 del 14 ottobre 1996 ha perfino messo in dubbio la legittimità della potestà impositiva riconosciuta ai consorzi rispetto a tutti i proprietari di immobili ricadenti al loro interno affermando che il tributo è dovuto solo nei casi in cui gli immobili soggetti all'imposizione traggano un effettivo aumento di valore a seguito dell'esecuzione delle opere di bonifica. Ulteriori perplessità provengono dal fatto che i consorzi operano solo su parti del territorio e quindi sono solamente alcuni gli immobili che sono soggetti al pagamento del tributo.

Pertanto, se da un lato si riconosce l'importanza che hanno le opere di bonifica per la prevenzione del dissesto idrogeologico, prevenzione che è a vantaggio di tutta la comunità, dall'altro non si ritiene accettabile che tali opere siano finanziate solo da una parte dei cittadini.

Va rilevato infine che tali opere di bonifica vengono eseguite in modo alquanto casuale e improvvisato, in assenza cioè di una pianificazione territoriale complessiva, il che è sicuramente negativo considerato che i corsi d'acqua da sottoporre a bonifica interessano aree molto spesso assai vaste (intercomunali o interprovinciali). Si tratta quindi di una situazione ormai intollerabile per centinaia di migliaia di cittadini e pertanto la presente proposta di legge, oltre a sanare una evidente sperequazione, intende provocare e promuovere una riorganizzazione dell'intero settore della bonifica territoriale.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. I consorzi di bonifica, istituiti con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono soppressi alla chiusura dei rispettivi esercizi finanziari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di soppressione cessa il potere impositivo di tali consorzi di cui all'articolo 10 del citato regio decreto n. 215 del 1933 e viene meno qualunque obbligo di pagamento di contributi riferiti a periodi successivi alla medesima data di soppressione.
- 2. Con regolamento adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti alle province le funzioni, gli uffici e i beni dei soppressi consorzi. Il personale di tali consorzi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1º gennaio 2001, è inserito nelle liste di mobilità della pubblica amministrazione.
- 3. Per l'esercizio delle funzioni dei soppressi consorzi le regioni possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183.



Lire 500 = € 0,26

*14PDI.0013930